

Regolamento di

POLIZIA URBANA E RURALE

Allegato a deliberazione C.C. n. 24 del 29/11/2017

Testo integrato
con le modifiche apportate con deliberazione C.C. n. 25 del 27/09/2019

Sommario

PARTE I – POLIZIA URBANA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana
- Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni
- Art. 4 Atti vietati

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 5 Inquinamento atmosferico e delle acque
- Art. 6 Suolo pubblico
- Art. 7 Modalità per il carico e lo scarico delle merci e del mobilio
- Art. 8 Scarico di rottami e di detriti
- Art. 9 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- Art. 10 Installazione di tende solari
- Art. 11 Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
- Art. 12 Occupazione con chioschi, edicole, ecc
- Art. 13 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- Art. 14 Occupazioni per comizi e raccolta di firme
- Art. 15 trattenimenti e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 16 Collocamento di condutture

CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 17 Disposizione di carattere generale
- Art. 18 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 19 Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art. 20 Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe
- Art. 21 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 22 Sgombro della neve
- Art. 23 esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche
- Art. 24 Disposizioni riguardanti la tenuta degli animali.
- Art. 25 Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne, serrande e negozi.
- Art. 26 Pulizia dei tetti e dei terrazzi
- Art. 27 Svuotamento dei pozzi neri

CAPO IV - DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 28 Manutenzione degli edifici
- Art. 29 Collocamento di cartelli ed iscrizioni
- Art. 30 Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art. 31 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 32 Depositi in proprietà privata
- Art. 33 Spolvero, stendimento e scuotimento di panni e tappeti
- Art. 34 Bagni pubblici
- Art. 35 Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 36 Raccolta rifiuti
- Art. 37 Viali e giardini pubblici
- Art. 38 Vasche e fontane pubbliche
- Art. 39 Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
- Art. 40 Installazione delle antenne paraboliche e non sugli edifici

CAPO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 41 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 42 Rumori, suoni e funzionamento di motori in case di abitazione, proprietà private e locali pubblici e di pubblico intrattenimento
- Art. 43 Uso di strumenti sonori e antifurti
- Art. 44 Venditori e suonatori ambulanti
- Art. 45 Detenzione e conduzione di cani o altri animali
- Art. 46 Suono delle campane
- Art. 47 Carovane di nomadi roulotte e campers
- Art. 48 Esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 49 Impianto di macchinari
- Art. 50 Deroche per attività temporanee con impatto acustico
- Art. 51 Strumenti musicali

CAPO VI - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 52 Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili per la vendita
- Art. 53 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 54 Fucine e forni
- Art. 55 Uso di fiamma libera
- Art. 56 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 57 Trasporto di strumenti da taglio e oggetti incomodi o pericolosi
- Art. 58 Trasporto di contenitori in pressione
- Art. 59 Produzione di schegge e schizzi sulla pubblica via
- Art. 60 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 61 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 62 Segnalazione e cautele da adottare nella realizzazione di opere edilizie
- Art. 63 Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 64 Ripari ai pozzi, cisterne, sifoni e simili
- Art. 65 Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art. 66 Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio
- Art. 67 Utilizzo di sistemi di video sorveglianza da parte dei privati

CAPO VII - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 68 Orari degli esercizi
- Art. 69 Obbligo di vendita. Pesatura delle merci
- Art. 70 Esposizione e vendita degli alimenti in sede fissa o in forma ambulante
- Art. 71 Vendita e trasporto del pane
- Art. 72 Vendita di frutta, ortaggi, castagne e simili
- Art. 73 Prezzi per la vendita del combustibile
- Art. 74 Requisiti dei locali di vendita
- Art. 75 Disposizioni relative agli esercizi commerciali
- Art. 76 Norme specifiche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

CAPO IX - DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 77 Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 78 Vendite, propagande e raccolta di fondi a domicilio
- Art. 79 Baracche per pubblici spettacoli

CAPO X - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 80 Cortei funebri
- Art. 81 Processioni – Manifestazioni

PARTE II – POLIZIA RURALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Art. 3 - Espletamento del servizio di polizia rurale
- Art. 4 – Ordinanze
- Art. 5 – Furti campestri

CAPO II - DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

- Art. 6 - Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art. 7 - Pascolo degli animali. Modalità
- Art. 8 - Pascolo in ore notturne
- Art. 9 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori
- Art. 10 - Attraversamento di abitati con animali
- Art. 11 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- Art. 12 - Esercizio di caccia e pesca

CAPO III - IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

- Art. 13 - Terreni liberi. Divieti
- Art. 14 – Strade pubbliche comunali
- Art. 15 - Irrigazione
- Art. 16 – Tutela del regime delle acque
- Art. 17 – Manutenzione di fossi e canali
- Art. 18 – Inquinamento delle acque
- Art. 19 – Spurgo di fossi e canali
- Art. 20 - Tombinatura di fossi e canali
- Art. 21 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 22 - Abbeveratoi e bacini idrici
- Art. 23 - Terreni per uso zootecnico
- Art. 24 - Spargimenti sul suolo
- Art. 25 - Trasporto di letame e liquame
- Art. 26 - Acque scorrenti in superficie
- Art. 27 – Depositi

CAPO IV - CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

- Art. 28 – Disciplina
- Art. 29 - Difesa dall'umidità

- Art. 30 - Dotazione idrica
- Art. 31- Scolo delle acque
- Art. 32 - Allevamenti a carattere familiare
- Art. 33 - Ricoveri per animali. Letamai, concimaie e pozzi neri
- Art. 34 – Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare
- Art. 35 – Abbeveratoi
- Art. 36 - Depositi di foraggi ed insilati

CAPO V - DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

- Art. 37 – Tutela della proprietà pubblica e privata
- Art. 38 - Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici.
- Art. 39 – Uso dei boschi
- Art. 40 - Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica
- Art. 41 – Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio
- Art. 42 – Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi
- Art. 43 - Circolazione dei mezzi sulle strade
- Art. 44 - Uso di motoslitte e mezzi assimilati
- Art. 45 – Spigolature
- Art. 46 -Trasporti di legname
- Art. 47 - Proprietà dei frutti pendenti e caduti dalle piante
- Art. 48 - Nidi di uccelli - Esche avvelenate
- Art. 49 – Apicoltura - Allevamento bachi da seta - Tutela di alcune specie della fauna minore
- Art. 50 - Usi Civici
- Art. 51 – Danneggiamenti

CAPO VI - CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE

- Art. 52 - Definizione di siepe
- Art. 53 - Eliminazione delle siepi, delle zone boscate e delle piante autoctone
- Art. 54 - Manutenzione delle siepi
- Art. 55 - Impianto di siepi e di piante
- Art. 56 – Campeggi
- Art. 57 – Accensione di fuochi nelle campagne
- Art. 58 – Tutela delle strade

CAPO VII - VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

- Art. 59 – Autorizzazione

CAPO VIII - MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

- Art. 60 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.
- Art. 61 - Cartelli per esche avvelenate
- Art. 62 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli
- Art. 63 - Modalità d'impiego degli antiparassitari

Art. 64 – Flora spontanea e prodotti del sottobosco - Salvaguardia delle macchie boschive
Art. 65 - Impiego di diserbanti

CAPO IX - MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 66 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
Art. 67 - Seppellimento di animali morti
Art. 68 - Tenuta del bestiame
Art. 69 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici
Art. 70 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
Art. 71 - Trasporto di animali
Art. 72 - Maltrattamento di animali

CAPO X - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 73 - Colture agrarie e allevamenti. Limitazioni

PARTE III – PARTI COMUNI ALLA POLIZIA URBANA E RURALE

CAPO I SANZIONI

Art. 74 - Accertamento delle violazioni.
Art. 75 - Atti di accertamento e notifica
Art. 76 - Sanzioni amministrative pecuniarie - ricorsi.
Art. 77 - Sanzioni accessorie

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 78 – Abrogazione di norme regolamentari.
Art. 79 – Entrata in vigore.
Art. 80 - Disposizioni finali.

PARTE I POLIZIA URBANA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento in conformità ai principi generali delle norme giuridiche, alle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Gravere; per quanto in esso non contemplato valgono le norme dello Stato, della Regione, della Città Metropolitana e le norme contenuti in altri Regolamenti comunali.

1. Sono inoltre da osservarsi le disposizioni emanate in relazione a singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dagli agenti di Polizia Locale, dai funzionari comunali, nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, nel rispetto e con i limiti dei poteri loro attribuiti dalle leggi e dai regolamenti.

2. La disciplina che segue è tesa a conseguire:

- a) la tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale;
- b) un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri;
- c) la sicurezza dei cittadini;
- d) una buona qualità di vita della Comunità;
- e) la corretta fruizione libera dei beni comuni nel rispetto delle norme della convivenza e del rispetto reciproco;
- f) un corretto utilizzo dei beni comuni soggetto ad autorizzazione comunale.

3. Le norme del presente regolamento sono valide per gli spazi e luoghi pubblici e sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti alla pubblica vista, a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico e precisamente hanno validità su:

- a) il suolo pubblico, anche di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque irrigue e i torrenti;
- d) i monumenti, gli edifici pubblici, civili e religiosi e le fontane;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni.
- g) il centro abitato, così come definito dal Codice della strada.

4. I regolamenti condominiali dovranno attenersi alle norme del presente regolamento.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alla Polizia Locale ed in generale agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria. Spetta altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti sovracomunali e ad Aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di comunicazione di ogni reato all'Autorità giudiziaria o ogni violazione amministrativa accertata all'Autorità competente in materia. Potranno altresì assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 13 della legge 24/11 1981, n. 689.
3. Le cose sequestrate saranno custodite presso l'ufficio di Polizia Locale o in appositi locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, mentre quelle soggette a deterioramento potranno essere distrutte o alienate.
4. Previo accertamento sulla loro idoneità al consumo, le merci alimentari deperibili oggetto del precedente comma, potranno altresì essere destinate ad enti benefici non aventi scopo di lucro con priorità a quelli con sede sul territorio comunale.
5. L'accertamento di violazione del presente Regolamento comporta per il trasgressore l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo, nonché di ripristinare, ove possibile, lo stato di fatto anteriore alla commessa violazione. Qualora alla violazione di norme del presente Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni

1. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - personalmente al titolare;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - con riserva all'Amministrazione di richiedere, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie;
 - con facoltà di richiedere risarcimenti per l'usura dei beni comuni;
 - con facoltà di revoca o di sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso o di inosservanza delle prescrizioni o per sopravvenuti motivi di viabilità, di sicurezza pubblica, di calamità, di sanità e di pubblico interesse.

2. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo e corredate della documentazione necessaria all'istruttoria della pratica.
3. L'eventuale diniego all'istanza avverrà in modo scritto e motivato.
4. Il Responsabile del Servizio può inoltre revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato e scritto, le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle prescrizioni a cui siano state rilasciate o per esigenze di interesse pubblico.
In particolare si intende cessata l'efficacia degli atti quando:
 - a. il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato nell'atto;
 - b. non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne avvalga entro 30
 - c. giorni dalla data di rilascio;
 - d. pur avendo iniziato a darne pratica attuazione, il titolare vi abbia desistito senza comprovarne i motivi;
 - e. il titolo sia stato ceduto ad altri, anche se non a scopo di lucro.
5. Qualora il provvedimento di revoca non sia di natura sanzionatoria, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo del solo rimborso al titolare dell'eventuale quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza prefissata.

Art. 4 **Atti vietati**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro, sul suolo pubblico è vietato a chiunque:
 - a) manomettere o danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, fontane, facciate, muri o porte, visibili dalla pubblica via;
 - c) giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione;
 - d) usare pattini e skateboard sui marciapiedi e sulle strade;
 - e) lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o a danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento;
 - f) Lasciar cadere in strada acqua dai vasi da fiore, dai cornicioni e dalle gronde.
 - g) gettare acqua o altri liquidi sul suolo pubblico;
 - h) Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo, gettare cartacce, mozziconi di sigarette, bottiglie, stoviglie, bicchieri, lattine, ecc....;
 - i) occupare e ingombrare il suolo pubblico con qualsiasi oggetto;
 - j) lavare i veicoli e simili;
 - k) riparare i veicoli e simili, salvo che in caso di forza maggiore;
 - l) il getto sul suolo pubblici di opuscoli, foglietti ed altri oggetti;
 - m) segare e spaccare legna;
 - n) scaricare o gettare dalle finestre o da altre aperture degli edifici, rifiuti, oggetti solidi e liquidi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, sui cortili interni, sui tetti, nei giardini attigui o prospicienti le abitazioni;

- o) gettare o versare in corsi d'acqua, nei canali irrigui, nelle fontane pubbliche qualunque materia che possa sporcare, inquinare, rendere difficoltoso o impedire il flusso delle acque;
- p) apporre o disegnare sui monumenti, su qualsiasi manufatto e struttura pubblica, sui muri in generale e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori od altra materia;
- q) apporre o disegnare scritti, segni o figure offensive o discriminanti nei luoghi, anche privati, soggetti alla pubblica vista;
- r) l'affiggere cartelli, avvisi a carattere personale (matrimoni, feste, ecc) su facciate di fabbricati, segnaletica stradale e infrastrutture stradali, pali, ecc;;
- s) utilizzare cortili, giardini, balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o per ammassare materiali e masserizie, salvo che il fatto sia conseguenza ad eventi eccezionali;
- t) lavare la biancheria, i panni e simili sulle aree pubbliche;
- u) gettare nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida che possa inquinare o intasare la fontana;
- v) lavare i veicoli presso le fontane pubbliche e più in generale, sul suolo pubblico;
- w) lavare nelle fontane verdure e frutta, animali, stoviglie e recipienti in genere, indumenti e simili;
- x) fare il bagno nelle fontane, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche dei lavatoi o delle pubbliche fontane
- y) attingere, con tubi o altri espedienti, acqua dalle fontane pubbliche;
- z) provare il funzionamento dei motori accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti
- aa) l'uso di autoradio con volume eccessivo ben percepibile al di fuori dell'autoveicolo;
- bb) è vietato ai conducenti di autoveicoli fermi o in sosta di tenere il motore acceso per più di 2 minuti;
- cc) nelle abitazioni private e nei locali pubblici è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che per volume e frequenza possano recare comunque danno o disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi HI-FI e simili;
- dd) gridare, fare schiamazzi e canti nelle vie del centro abitato e all'interno dei pubblici esercizi, tanto di giorno che di notte;
- ee) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale e nelle piazze, sulle soglie di edifici pubblici e di chiese;
- ff) salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sui pali della segnaletica, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti;
- gg) dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità sotto i portici, negli androni e scale degli edifici aperti al pubblico;
- hh) condurre i cani nei luoghi attrezzati per i giochi dei bambini e nelle aree attrezzate per l'esercizio delle attività sportive;
- ii) detenere nelle abitazioni, garages, cantine e solai, materiali infiammabili e bombole di gas;
- jj) accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e costituire depositi di materiali infiammabili qualsiasi altra materia di facile accensione.

2. il presente regolamento prevede, nei restanti articoli, ulteriori atti vietati per singole fattispecie.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 5

Inquinamento atmosferico e delle acque

1. La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata dalla vigente normativa statale in materia (D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, D.Lgs. 13/08/2010) nonché dalle norme del regolamento comunale d'igiene, ove adottato.

Art. 6

Suolo pubblico

1. A chiunque è vietato occupare, anche temporaneamente, qualsiasi spazio di suolo pubblico o soggetto a servitù di passaggio, senza la preventiva autorizzazione.
2. Non sono soggette a quanto sopra:
 - le autovetture ed i veicoli in genere, definiti dal Codice della strada;
 - i veicoli all'atto del carico e scarico delle merci o di altri oggetti, purché le operazioni si succedano con continuità e non vengano utilizzati sistemi stabilizzatori.

Art. 7

Modalità per il carico e lo scarico delle merci e del mobilio

1. Nei casi in cui il carico e lo scarico di merci sono effettuate sul suolo pubblico e ove tali operazioni richiedano tempo superiore a 2 ore o notevole ingombro del suolo pubblico o influenza notevole sulla viabilità occorre ottenere autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata.
3. In tutti gli altri casi le operazioni devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico e senza turbare la quiete pubblica.

Art. 8

Scarico di rottami e di detriti

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è normato dal Testo unico delle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii.
2. E' vietato scaricare e depositare sul suolo pubblico materiali di scavo, rottami, calcinacci ed ogni altro residuo di demolizione senza autorizzazione al deposito provvisorio.
3. I residui delle costruzioni dei fabbricati devono essere conferiti nel più breve tempo possibile nei centri autorizzati.

4. Gli autocarri e gli attrezzi di trasporto dei materiali di demolizione, di scavo e simili si dovranno far accedere, se possibile all'interno del cantiere. Qualora ciò non fosse possibile, dovranno sostare sulla pubblica via in modo da non ostacolare la circolazione e non creare pericoli.
5. I mezzi cingolati non devono manovrare sul suolo pubblico se non sono dotati di cingoli di gomma.
6. Qualsiasi trasporto dei suddetti materiali sulla pubblica via deve essere eseguito con veicoli attrezzati ad evitare spandimenti o polveri e adottando tutti gli accorgimenti per non sporcare le strade.

Art. 9

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie o altro, può essere rilasciata nelle immediate vicinanze dei negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.
Nell'autorizzazione sarà precisato il periodo, l'entità e le modalità dell'occupazione affinché sia presente una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o capacità motoria.
2. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, individuati ai sensi dell'art. 18, co. 11 del vigente Codice della strada.

Art. 10

Installazione di tende solari

1. Salvo quanto ulteriormente previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal muro al loro limite estremo, non deve superare la larghezza massima del marciapiede e al massimo sporgere di 1,40 m. ed avere una altezza non inferiore a m. 2,10 dal piano di calpestio.
Per quelle dei piani superiori la sporgenza non deve superare 1,40 m. e così per ogni tipo di infisso.
2. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere inoltre vietata o diversamente regolamentata dall'Autorità comunale per gli edifici di interesse storico, artistico o per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano o quando ciò sia necessario per il pubblico interesse.
3. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli stradali, le bacheche delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

Art. 11

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio e dallo specifico regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, le insegne, i cartelli ed altri infissi pubblicitari, sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, devono rispettare le norme del codice della strada (art. 23) e quindi non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari è soggetta in ogni caso ad autorizzazione.
3. L'installazione di vetrine e simili sul suolo pubblico è sempre subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività.
4. In caso di riparazione o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire a loro spese la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni dell'impianto stradale.

Art. 12

Occupazione con chioschi, edicole, ecc.

1. L'autorizzazione per l'installazione sul suolo pubblico di edicole, chioschi ed altri posti di vendita di qualsiasi merce è subordinata al rispetto delle norme edilizie e del codice della strada (art. 20); non può essere rilasciata quando ne derivi un ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale o diminuzioni della visibilità agli incroci ed alle curve stradali.
2. Il materiale in esposizione non deve sporgere oltre i limiti del banco di vendita.

Art. 13

Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci all'esterno dei negozi, è vietata se ostacola la circolazione veicolare e pedonale o diminuisce la visibilità di incroci e curve della strada. Le suddette occupazioni sono disciplinate dal regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico.

Art. 14

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

Art. 15
Intrattenimenti e spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme le prescrizioni della legge di pubblica sicurezza circa il rilascio delle autorizzazioni per spettacoli o intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, di norma non possono erigersi palchi o tribune se non dietro autorizzazione ottenuta a seguito di collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.
2. Per gli spettacoli all'aperto è richiesta agli organizzatori la dotazione di un'adeguata ed efficiente attrezzatura per l'estinzione di eventuali focolai d'incendio e che i collegamenti elettrici dovranno siano effettuati e certificati da personale qualificato, nel rispetto delle norme di vigenti.

Art. 16
Collocamento di condutture

1. Il collocamento e la riparazione di condutture di energia elettrica, di acqua, di reflui , di gas e di ogni altra conduttura o cavo in genere, comprese le illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono soggette ad autorizzazione rilasciata in base alle disposizioni di legge vigenti e soggetta alla tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.
2. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere a sue spese le condutture, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, quando ciò occorra per esigenze di pubblico interesse o necessità, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
3. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
4. Sono a carico del concessionario inoltre tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati, dalla posa, manutenzione e riparazione delle condutture, al suolo pubblico e alle proprietà private.
5. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento o di efficienza, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari, dei gestori o dei concessionari, in modo da eliminare qualsiasi pericolo.
6. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi soggetti.
7. L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i proprietari, i gestori o i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

CAPO III
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 17

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

Art. 18

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

2. E' proibito a coloro che sono autorizzati a occupare il suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto. In ogni caso la relativa pulizia del suolo deve essere effettuata immediatamente dal titolare dell'autorizzazione.

Art. 19

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici devono essere mantenuti costantemente puliti a cura dei proprietari e degli inquilini. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e attività simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 20

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

1. I titolari di negozi, di esercizi pubblici e di altre attività in genere esistenti al piano terreno, devono provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al proprio esercizio.

Art. 21

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come, sabbia, terra, detriti, legna, ramaglie, carbone, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico e da proteggerne la dispersione a causa del vento.
2. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico sotto la corresponsabilità di coloro che hanno portato e coloro che hanno ricevuto le merci.

Art. 22

Sgombro della neve

1. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve proveniente dai cortili ed in genere dalle proprietà private. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze e sulle strade.

Art. 23

Esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 24

Disposizioni riguardanti la tenuta degli animali.

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
3. E' vietato lasciar vagare entro il centro abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Per particolari situazioni legate all'esercizio dell'attività pastorizia o per comprovate esigenze potranno essere concesse eventuali deroghe a prescritti limiti e condizioni.
4. Il transito di mandrie sul territorio comunale e la conduzione di bestiame nel centro abitato deve essere effettuato sotto adeguata custodia, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e delle norme previste in materia di pascolo e di monticazione.
5. L'Autorità comunale ha facoltà di stabilire l'itinerario per motivate esigenze.

Articolo 25

Pulizia e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne, serrande e negozi.

1. Il lavaggio, la spolveratura e la verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico è consentita nelle ore diurne, senza speciale autorizzazione, anche se comporti occupazione con scale o sgabelli.
2. E' facoltà del Comune imporre tali operazioni quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose o, comunque, giudicate non confacenti al luogo.

Articolo 26

Pulizia dei tetti e dei terrazzi

1. La pulizia dei tetti e dei terrazzi, delle sommità di qualsiasi edificio, nonché dei davanzali delle finestre e simili è consentita a condizione che sia evitata la caduta di materiali e non sia arrecato danno alle cose o molestia ai cittadini.

Articolo 27

Svuotamento dei pozzi neri

1. Lo svuotamento di fosse biologiche e l'espurgo di fogne o pozzetti contenenti reflui, deve essere fatto sotto l'osservanza delle norme igieniche utilizzando appositi mezzi attrezzati (canal-jet ecc....).
2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di reflui da fosse biologiche, da collettori e da pozzi d'ispezione adducanti alla pubblica fognatura; i proprietari e gli utenti hanno altresì l'obbligo di intervenire con la massima urgenza, a proprie spese, per eliminare eventuali sversamenti che dovessero verificarsi; la condotta omissiva o il ritardo nell'azione dei soggetti suddetti costituisce violazione del presente regolamento, salve altre violazioni della normativa ambientale o fatti di rilevanza penale.
3. Stante l'omissione o il ritardo a intervenire del proprietario, nei casi urgenti, l'Amministrazione comunale può intervenire d'ufficio, con addebito di spese al soggetto inadempiente.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 28

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari di beni immobili devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché i balconi, gli infissi e le ante prospicienti l'esterno. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, quando necessita e ove ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. Le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi immobili dovranno essere tenute in buono stato di conservazione.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, recinzioni o altro, confinanti con la pubblica via e luoghi di pubblico passaggio, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni e ai passanti.
4. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza e a collaborare con il Comune a tenere pulito il tratto di strada antistante ai fabbricati.

Art. 29

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela delle strade e della circolazione stradale, dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto della storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza storica, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 30

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 31

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. E' vietato, verso la via pubblica, l'utilizzo di tende in nylon o simili materiali su balconi, terrazzi, ecc..

Art. 32

Depositi in proprietà privata

1. Nelle proprietà private esposte alla via pubblica e nei cortili è consentito effettuare il deposito di legna da ardere e realizzare delle cataste di legna di dimensioni tali da soddisfare l'utilizzo stagionale domestico, adottando le misure atte a non causare danni e pericoli e purchè abbiano un aspetto decoroso alla vista, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale.

Art. 33

Spolvero, stendimento e scuotimento di panni e tappeti

- Le operazioni di scuotere, spolverare e battere panni e tappeti dai balconi e dalle finestre delle abitazioni devono essere fatte in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti ed ai vicini.

- Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune, il divieto di stendere i panni e tappeti all'esterno delle abitazioni, sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 34

Bagni pubblici

- Ferme restando la segnalazione all'Autorità giudiziaria per fatti di rilevanza penale, l'utilizzo dei servizi pubblici va effettuato in modo da preservare l'igiene, il decoro e la funzionalità della struttura; è vietato inoltre ogni comportamento contrario alle norme stabilite dall'Autorità comunale e rese note, di volta in volta, con appositi avvisi al pubblico.

Art. 35

Bestie macellate e trasporto carni

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe, bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di idonei veicoli e con recipienti coperti, autorizzati dall'Azienda sanitaria locale.
3. E' vietato esporre alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 36

Raccolta rifiuti

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani nonché da appositi provvedimenti del Comune, ai quali è fatto obbligo di attenersi.
2. Gli utenti del servizio di raccolta rifiuti devono effettuare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti negli appositi contenitori differenziati per materiale.
3. E' vietato conferire nei contenitori riservati a una determinata frazione di rifiuti, materiali estranei.
4. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico, rifiuti o masserizie o altri oggetti, anche se contenuti in pattumiere e recipienti, che non siano stati preventivamente segnalati al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti presso l'utente, attivabile con chiamata telefonica al numero verde del gestore.

Art. 37

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) circolare nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, biciclette, con carretti, cavalli od altri animali;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) sedersi sconvenientemente sulle panche o sullo schienale delle stesse;
 - d) guastare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse;
 - f) fare giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone, scagliare pietre, bastoni e altri oggetti o fare azioni che siano stati espressamente vietati dalla Autorità;
 - g) utilizzare i giochi per i bambini se maggiori di 14 anni di età;
 - h) svolgere competizioni sportive non autorizzate.
2. E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 38

Vasche e fontane pubbliche

1. Le fontane pubbliche che non erogano acqua potabile certificata sono opportunamente segnalate.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontane pubbliche per uso che non sia strettamente connesso all'uso personale, pertanto è consentito attingere modiche quantità con secchi e recipienti e non, con tubi o altri espedienti.

Art. 39

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari dei terreni a confine col suolo pubblico, possono recingere la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, secondo quanto prevede il regolamento comunale edilizio e le norme in materia.
E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato, teli di plastica, sci, lamiere o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti o scarso decoro.

Art. 40

Installazione delle antenne paraboliche e non sugli edifici

1. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione di segnali delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione e servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

2. Sono escluse dal presente articolo le antenne atte alla trasmissioni radio, di servizi via satellite, che sono regolamentate a parte.
3. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - e) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - f) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole andranno, di norma, posizionate sul tetto degli edifici, salvo che sia dimostrabile che la soluzione sia impraticabile tecnicamente;
 - g) è vietata l'installazione di antenne paraboliche sulle facciate aggettanti sulla pubblica via;
 - h) le parabole dovranno avere dimensione modesta (diametro inferiore a cm. 100). Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti;
 - i) le antenne non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - j) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale;
 - k) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne; è vietato l'uso di cavi volanti;
 - l) è vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale degli Enti pubblici, l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o in zone di rilevante valore storico artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura. In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
 - m) le antenne devono essere installate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza degli impianti;
 - n) nei casi di installazioni pre-esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, le antenne dovranno essere ricondotte alle regole dettate nel presente articolo, a cura del proprietario, anche su disposizione di ordinanza emessa dagli Uffici comunali competenti;

CAPO V QUIETE PUBBLICA

Art. 41

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti e fastidiosi per la Comunità.
2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, la sospensione o la cessazione dell'attività.

Art. 42

Rumori, suoni e funzionamento di motori in case di abitazione, proprietà private e locali pubblici e di pubblico intrattenimento

1. Nei giardini dei condomini e delle case destinate ad abitazione civile, possono essere usati motori che producano rumore o vibrazioni di limitata entità (tipo motopompe per acqua, decespugliatori, tosaerba e più in generale tutti i macchinari per la cura dei giardini). Comunque, tali mezzi non dovranno essere usati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno seguente. L'autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni.
2. Nel centro abitato è vietato l'uso di motoseghe, seghe a nastro, seghe circolari, martelli demolitori meccanici, trapani, betoniere, compressori ed in genere tutti i macchinari che producano rumore o vibrazioni di media intensità nei giorni feriali dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno seguente. Durante i giorni festivi è permesso il loro uso esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
3. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 8.
4. Ai soggetti di cui al precedente comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 43
Uso di strumenti sonori e antifurti

1. E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori anche facenti parte di sistemi antifurto che suonino in modo prolungato, eccedendo i due minuti o che proseguano per oltre tre cicli successivi.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di due minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. Negli stabilimenti industriali e nei cantieri l'uso delle sirene è consentito solo per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
4. In ogni caso, l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
5. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli al di fuori del centro abitato, nel centro abitato è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione; l'uso di altoparlanti nel centro abitato è consentito alle forze dell'Ordine, alla polizia locale e ai soccorritori.

Art. 44
Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo, le grida o altri comunicati dei venditori.
2. I suonatori ambulanti non devono creare disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
3. Gli esercenti il mestiere di venditore, cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono essere autorizzati e debbono attenersi alle disposizioni che sono loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia locale.

Art. 45
Detenzione e conduzione di cani o altri animali

1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel Comune, se non trasportati su idonei veicoli, tenuti in gabbia e con le precauzioni atte ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.
2. Nel centro abitato è vietata la detenzione di cani o altri animali che disturbino la pubblica quiete, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti. In tal caso gli agenti di Polizia locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del conduttore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni o a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica o privata.
3. Nel centro abitato è vietato detenere allevamenti di cani; si intende per allevamento di cani la definizione di cui alla Legge 23/08/1993 n. 349.
4. Ai fini di mantenimento della quiete pubblica. nel centro abitato è vietato detenere allevamenti di galli e di oche. Si intende per allevamento zootecnico un numero di animali che produce beni e servizi superiori all'autoconsumo.
5. Tutti i ricoveri degli animali devono possedere i requisiti sanitari minimi e assicurare il benessere degli animali.
6. A tutti i proprietari o detentori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico è fatto obbligo, anche in assenza di appositi cartelli:
 - a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle feci depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;
 - c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.
7. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare che la lunghezza dello stesso sia tale da non causare pericoli per i passanti; di norma la lunghezza non può essere superiore ai 2 metri.
8. In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani da guardia ed, in genere, di grossa taglia, nonché i cani di razze considerate pericolose, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia, e quindi muniti di guinzaglio non estendibile e di museruola.
9. Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e della caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzate per servizio.
10. I cani vaganti sul territorio comunale, non identificabili, saranno accalappiati a norma di legge. In tal caso sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese di mantenimento oltre al pagamento delle sanzioni pecuniarie per l'omessa o l'insufficiente custodia dell'animale.

11. In caso di smarrimento di un cane, il proprietario o il detentore devono segnalare tempestivamente il fatto alla polizia locale entro 3 giorni al massimo.
12. I proprietari o conduttori di unità immobiliari che affaccino su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano sporgersi o uscire o recare qualsiasi danno ai passanti.

Art. 46 **Suono delle campane**

1. Il suono delle campane della Chiesa Parrocchiale di Gravere scandisce il tempo, segnala alla Popolazione le funzioni dei riti religiosi e i principali eventi del paese fin dal 1620 e chiunque voglia soggiornare nel Comune, dovrà accettare questa condizione.

Art. 47 **Carovane di nomadi roulotte e campers**

1. Il Comune di Gravere non è attrezzato per sosta prolungata di carovane di nomadi, roulotte e campers e pertanto, la sosta è consentita per un massimo di 12 ore ed in zone ove questa non arrechi disturbo alla popolazione, intralcio alla circolazione, problemi igienici e di nettezza del suolo.
2. Il proprietario e/o il responsabile della carovana dovrà comunque assicurare il rispetto delle più fondamentali norme igienico - sanitarie e la nettezza del suolo.

Art. 48 **Esercizio di mestieri, arti ed industrie**

1. L'esercizio di mestieri, arti o industrie è soggetto al rispetto delle vigenti norme statali, regionali e comunali in materia.
2. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti o mestieri rumorosi nel centro abitato.
3. E' vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno seguente, per i giorni feriali. Nei giorni festivi le attività rumorose sono permesse dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
4. Il Comune può ordinare maggiori limitazioni ai limiti sopra detti ovvero vietare del tutto la produzione di rumori, se questi recano particolare molestia, in base al reclamo degli interessati o su iniziativa autonoma dell'Amministrazione comunale, avvalendosi, del caso, dell'ausilio da parte di Enti e servizi preposti per l'accertamento tecnico. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze pericolose o nocive.

Art. 49

Impianto di macchinari

1. L'impianto o la modificazione di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze, è di massima vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale, nel rispetto delle normative vigenti e ove non si verifichino incompatibilità con i Regolamenti comunali.

Art. 50

Deroghe per attività temporanee con impatto acustico

1. La deroga per attività temporanea per attività con impatto acustico è ammessa nei seguenti casi:
 - a) attività di cantiere stradale ed edile, quando le sorgenti acustiche sono operative esclusivamente dalle ore 08.00 alle 19.00 dei giorni feriali, con una pausa di almeno un'ora tra le ore 12.00 e le 14.00;
 - b) attività e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, quando le sorgenti acustiche siano operative nello stesso luogo per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi, e comunque nella fascia oraria dalle 09.00 alle 24.00.
2. Nei casi indicati al comma precedente, i valori di immissione valutati in facciata dell'edificio più esposto non devono superiori a 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno, senza applicare il criterio del limite differenziale. In caso di superamento delle soglie predette può far cessare l'emissione sonora, anche con semplice ordine verbale.

Art. 51

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione o altri locali, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21,00 alle ore 9,00 del giorno successivo, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 52

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili per la vendita

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di combustibili solidi, liquidi o gassosi. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni,

cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

2. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile e devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e antincendio.

Art. 53

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nelle pertinenze delle abitazioni o altri edifici è concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici; di norma è consentito tenere al massimo due bombole di gas per uso domestico.
2. I predetti combustibili ad uso domestico non devono essere conservati nelle abitazioni, nei garage, cantine e solai, in locali che siano in comunicazione diretta con scale di disimpegno di locali di abitazione, in presenza di ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non devono mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove è posizionato l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni devono essere realizzate con materiale resistente all'usura e all'azione del gas, dotate di rubinetti di intercettazione del flusso e installate da personale qualificato che possa certificarne la conformità.
 - c) le tubazioni flessibili dovranno essere montate con accuratezza in modo da evitare fuga di gas o possibilità di sfilamento del tubo e si dovrà provvedere alla loro periodica sostituzione in base alla data di scadenza del tubo.
 - d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
4. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Art. 54

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine destinate ad attività imprenditoriali senza autorizzazione del Comune.
2. La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, causa la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 55

Uso di fiamma libera

1. E' vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade, i motori a scoppio e i fornelli (barbecue, caminetti, ecc....) mentre questi sono accesi o adoperare le suddette sostanze in vicinanza di fiamme libere.

Art. 56

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

- 1. Nell'ambito del centro abitato nessuno può, senza autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o fare scoppi e spari in qualsiasi modo con petardi o con qualunque arma.
- 2. E' ammessa, con le modalità previste dall'art. 57 della parte II - Regolamento di polizia rurale, l'accensione di piccoli fuochi nei giardini e negli orti a scopo di reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti .
- 3. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Comune, che detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
- 4. E' proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 57

Trasporto di strumenti da taglio e oggetti incomodi o pericolosi

- 1. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio e in particolare nei luoghi abitati coloro che portano falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio devono proteggerli opportunamente allo scopo di non creare pericolo ai passanti.
- 2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari. Il trasporto di lastre di vetro e di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele e la collocazione di ripari onde evitare danni alle persone.

Art. 58

Trasporto di contenitori in pressione

- 1. I veicoli che trasportano contenitori in pressione, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture.

Art. 59

Produzione di schegge e schizzi sulla pubblica via

- 1. Gli scalpellini, quando lavorano nei luoghi di pubblico passaggio, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti. Le stesse cautele devono usarsi per coloro che utilizzano qualsiasi strumento che può produrre schegge o schizzi, i laboratori di taglio pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

2. Coloro che svolgono attività di cui al comma 1 devono dotarsi di idonei dispositivi di protezione individuali.

Art. 60

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili devono essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, intonaci, di pietre o di altro materiale.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di mantenere i canali di gronda al fine di impedire il gocciolamento di acqua sul suolo pubblico.
3. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.
4. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, l'Amministrazione comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio con la rivalsa delle spese sostenute.

Art. 61

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento di strade, sui portici e sui marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale. Uguale obbligo è fatto agli utenti di paratie, griglie, telai, botole, tombini e simili, di proprietà privata, esistenti sul luogo pubblico.

Art. 62

Segnalazione e cautele da adottare nella realizzazione di opere edilizie

1. Quando venga ad intraprendersi un'opera edilizia i soggetti interessati devono osservare le prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale, contenute nel permesso di costruire o altrimenti impartite.
2. Sul luogo dei lavori è fatto obbligo degli interessati tenere esposto un cartello chiaramente leggibile recante le indicazioni richieste dal vigente regolamento edilizio comunale.
3. In occasione di lavori edilizi, gli interessati dovranno adottare tutte le cautele atte a preservare il suolo pubblico ed i passanti da pericoli di caduta di materiali, imbrattamento, impolveramento, insudiciamento.
4. Detti lavori, in caso che si eseguano a confine o sul suolo pubblico dovranno inoltre essere convenientemente segnalati, a carico degli interessati, e resi visibili anche in ore notturne, mediante la messa in opera della segnaletica per cantiere a norma del codice della strada.
5. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente con tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Fatte salve le disposizioni di legge, dovranno in genere essere adottate a cura degli interessati, tutte le cautele atte a prevenire sinistri, con opportune recinzioni e apposizione di sufficienti indicazioni, e specialmente:
 - a) deve essere inibito l'accesso al cantiere;
 - b) deve essere inibita la sosta ai non autorizzati.
7. Durante i lavori edilizi, qualunque danneggiamento del suolo pubblico e delle infrastrutture pubbliche che dovesse verificarsi, è soggetto al risarcimento dei danni a carico dell'esecutore e dei soggetti autorizzati, in qualità di coobbligati.
8. E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti i materiali di demolizione od altro, sia da ponti di servizio che dagli stessi edifici in lavorazione.

Art. 63

Insegne, persiane, vetrate di finestre

1. Le insegne, le ante e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le ante, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un blocco.

Art. 64

Ripari ai pozzi, cisterne, sifoni e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso; i sifoni e i cunicoli devono essere dotati di ripari o griglie atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 65

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, devono essere convenientemente illuminati nelle ore notturne, , anche utilizzando sistemi a tempo o rilevatori di presenza. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

Art. 66

Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico, ove sia istituito, è vietato:
 - a) fumare nelle vetture;
 - b) salire e scendere quando la vettura è in moto;
 - c) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - d) salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - e) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;

- f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parte della vettura;
- g) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
- h) sputare all'interno delle vetture;
- i) portare oggetti che, per natura, forma o volume, possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
- j) essere in stato di ubriachezza, o comunque tenere un comportamento che sia offensivo per gli altri;
- k) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;
- l) portare cani o altri animali senza gli opportuni accorgimenti, museruola, gabbietta, ecc.
- m) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità comunale, chiedere l'elemosina.

2. Il personale di servizio deve:

- a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;
- b) osservare e fare osservare le norme stabilite per i passeggeri;
- c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri;
- d) avere un abbigliamento adeguato.

Art. 67

Utilizzo di sistemi di video sorveglianza da parte dei privati

- 1. L'utilizzo di sistemi di video sorveglianza è ammesso per ragioni di sicurezza e deve rispettare le regole emanate dal garante della privacy nei casi in cui le telecamere di videosorveglianza inquadrino la pubblica via e i luoghi, anche privati, aperti al pubblico.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 68

Orari degli esercizi

- 1. I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari di apertura e pubblicizzarli mediante esposizione di tabella all'esterno dei locali.

Art. 69

Obbligo di vendita. Pesatura delle merci

1. I titolari di attività commerciali al dettaglio sono tenuti a procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta, in conformità all'art. 1336 del Codice civile.
2. In nessun caso può essere rifiutata la vendita al minuto di merci e derrate anche se richieste in misura minima.
3. Le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure pulite collocate in modo da renderle ben visibili, con i criteri di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 441.

Art. 70

Esposizione e vendita degli alimenti in sede fissa o in forma ambulante

1. Le derrate alimentari che per loro natura si mangiano senza preventiva cottura o lavaggio, dovranno essere tenute in vetrine chiuse a tenuta d'insetti e protette con teli o con apparecchi meccanici capaci di allontanare le mosche ed a ripararle dagli agenti atmosferici.
2. Gli alimenti che vengono esposti all'interno dei negozi e nell'esercizio del commercio su aree pubbliche devono essere collocati ad altezza indicativa mt. 0,70 dal pavimento del locale o dal piano stradale, nel caso di vendita ambulante. In ogni caso è vietato deporre la merce al suolo. La frutta e la verdura esposta sui banchi di vendita sia in sede fissa che ambulante dovrà essere contenuta in casse o in ceste.
3. A coloro che attendono alla preparazione, vendita, manipolazione di generi alimentari è vietato inumidirsi le dita con la saliva al fine di facilitare le operazioni di peso, di vendita e di consegna; Il compratore, avendo visto tali operazioni, potrà rifiutare le merci.
4. Il personale addetto ai negozi di generi alimentari ed agli spacci di carne dovrà indossare abbigliamento o grembiuli di tela di colore chiaro, cuffia o copricapo da tenersi sempre perfettamente puliti.
5. All'esercente è vietata la manipolazione di generi alimentari sfusi (pane, affettati, formaggi, carne, ecc...) e il contemporaneo maneggio di denaro senza idonea protezione delle mani.
6. Agli acquirenti è vietato toccare i prodotti alimentari posti in vendita nei negozi o sui banchi dei venditori ambulanti, salvo che non sia munito di guanti monouso a perdere.
7. E' obbligatorio esporre i prezzi di vendita al minuto e, per i prodotti alimentari freschi, osservare le norme riguardanti l'indicazione di provenienza e le norme per l'etichettatura.
8. L'esercente ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi per garantire la temperatura controllata ed adeguata alla conservazione dei prodotti deperibili.
9. I rivenditori di merci che emanano esalazioni, devono adottare idonei ed efficaci misure perché esse vengano attenuate con l'utilizzo di speciali contenitori.
10. E' vietato esporre e oltremodo vendere prodotti scaduti.

Art. 71

Vendita e trasporto del pane

1. L'attività di panificazione è disciplinata dalle leggi relative.
2. Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
3. La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente dall'obbligo di pesatura.
4. La qualità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da apposite indicazioni apposte in modo ben visibile nell'esercizio.
5. Nel trasporto del pane dovranno essere utilizzati unicamente recipienti (ceste e simili) interamente chiusi.

Art. 72

Vendita di frutta, ortaggi, castagne e simili

1. La vendita di questi prodotti presso il fondo agricolo o al domicilio dell'agricoltore strada è permessa unicamente ai Cittadini residenti a Gravere.

Art. 73

Prezzi per la vendita del combustibile

1. I commercianti di combustibili devono esporre in modo ben visibile il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche per mezzo di pannelli luminosi.

Art. 74

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in sede fissa deve essere esercitato in locali riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario, urbanistico-edilizio e di destinazione d'uso dei locali.

Art. 75

Disposizioni relative agli esercizi commerciali

1. L'apertura l'ampliamento, il trasferimento e la cessazione di esercizi commerciali sia in sede fissa che ambulante, sono disciplinati dalle norme di legge vigenti; l'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

Art. 76

Norme specifiche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il commercio ambulante è consentito, di norma, su tutto il territorio comunale.

2. Il Comune, con specifico atto, può individuare le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato; stabilisce, altresì, divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, per motivi igienico-sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.
3. In Piazza Cesare Meano, la vendita dei prodotti agricoli da parte dei coltivatori diretti è consentita Giovedì e Sabato per tutta la giornata e Domenica dopo le ore 12.
4. E' fatto divieto ai commercianti che effettuano la vendita in modo itinerante di:
 - a) esercitare negli orari di mercato o di fiera, a meno di m. 500 dal mercato o fiera stessi;
 - b) esercitare a meno di m. 100 dai luoghi di culto (durante la celebrazione dei riti) e dal cimitero;
 - c) sostare nel medesimo luogo per un periodo superiore ad 1 ora o sostare in punti diversi distanti meno di m. 500 fra loro.
5. Relativamente al commercio itinerante valgono le seguenti regole:
 - a) le sponde dei veicoli abbassate contraddistinguono attività di vendita, anche in assenza di clienti.
 - b) nel trasportare la merce da una tappa all'altra o nell'attraversare o percorrere spazi pubblici in cui è vietata la vendita, devono tenersi le merci coperte e non esercitare la vendita.

CAPO IX

DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 77

Esercizio di mestieri girovaghi

1. Non si possono esercitare senza autorizzazione, anche occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune.
2. E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
3. A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Art. 78

Vendite, propagande e raccolta di fondi a domicilio

1. Coloro che effettuano la vendita al domicilio del consumatore devono aver preventivamente segnalato l'attività allo sportello unico per le attività produttive e osservato l'obbligo di comunicazione all'Autorità di Pubblica sicurezza dell'elenco degli incaricati.
2. Gli incaricati devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall'impresa che deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, deve riportare l'indicazione e la sede dell'Impresa, nonché il nominativo del responsabile dell'Impresa; il tesserino deve essere

esposto o indossato in modo visibile durante le operazioni di vendita ed è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente l'attività di vendita.

3. Per la raccolta di fondi a domicilio, per l'esibizione o l'illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale o vendita presso il domicilio del consumatore o in qualsiasi luogo in cui il consumatore si trova, si applicano le stesse disposizioni sopra indicate, sugli incaricati e sul tesserino.
4. L'Impresa, Ente o associazione che intende effettuare una raccolta di fondi a domicilio o altro tipo di propaganda, ha l'obbligo di comunicare le date di svolgimento dell'attività sul territorio all'Amministrazione comunale, con un anticipo minimo di 7 giorni, segnalando i nominativi e le generalità degli incaricati.
5. Di volta in volta, l'Amministrazione comunale ha facoltà di vietare o di limitare l'esercizio delle predette attività in forma itinerante sul territorio comunale, per motivi di sicurezza pubblica e di prevenzione dei reati.

Art. 79

Baracche per pubblici spettacoli

1. E' vietato collocare, anche temporaneamente, baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo senza autorizzazione del Comune; il divieto è esteso alle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via.
2. Le baracche, gli spazi annessi e il suolo pubblico per un raggio minimo di 3 metri, devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni igieniche, in via generale, anche secondo le prescrizioni che potranno essere stabilite, volta per volta, dalla civica Amministrazione.
3. E' vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti e rumorosi.
 - b) tenere aperte le baracche oltre gli orari fissati nell'autorizzazione.

CAPO X

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 80

Cortei funebri

1. I cortei funebri partono dalla Piazza del Municipio muovendo fino al Cimitero.

Art. 81

Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose e non, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'ufficio di Polizia locale e comunque dovranno rispettare le norme del Codice della strada.
2. A tutela della sicurezza pubblica, in occasioni manifestazioni ricorrenti sulla Piazza del Municipio, quali mercati, cerimonie religiose, funerali, e in genere, a richiesta degli organizzatori di manifestazioni autorizzate che si svolgono sulla Piazza del Municipio, la Polizia locale può disporre la sospensione temporanea della circolazione veicolare su tutta la Piazza antistante il Municipio e su Piazza Caduti di tutte le guerre, con l'istallazione della relativa segnaletica, senza emissione di ordinanza specifica.
3. Se le manifestazioni di cui al comma precedente, si svolgono in altri luoghi del Comune, gli organizzatori dovranno richiedere con congruo anticipo all'Amministrazione comunale, l'emissione di specifica ordinanza di limitazione della circolazione

PARTE II – POLIZIA RURALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Gravere.
2. Il servizio di polizia rurale ha per scopo di assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali, del rispetto dell'ambiente e del territorio montano in generale.
3. Per zona agricola del territorio comunale si intende qualsiasi area del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola indipendentemente dalla destinazione d'uso urbanistica.

Art. 2 Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento trovano applicazione in tutto il territorio comunale, a prescindere dalla qualificazione letterale ed urbanistica delle sue zone.

Art. 3 Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale viene svolto, oltre che dagli Agenti di Polizia locale, anche dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri forestali, della Regione Piemonte e del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, nonché dalle guardie particolari giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalle leggi vigenti. Le guardie particolari giurate debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. L. P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e prestare il prescritto giuramento.

2. Tutti coloro che sono preposti a far rispettare il presente regolamento debbono sempre declinare le proprie generalità e, ogni qualvolta si renda necessario, esibire idoneo documento attestante la legittimazione all'esercizio delle funzioni.
3. Le guardie particolari giurate sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti ed Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Art. 4 Ordinanze

1. In applicazione al presente regolamento, il Sindaco e i Funzionari responsabili dei servizi hanno facoltà di emettere ordinanze in base alle loro attribuzioni.

Art. 5 – Furti campestri

1. Chi è sorpreso in campagna, con strumenti agricoli, pollami, legna, frutta, cereali ed altri prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere accompagnato nell'ufficio di polizia per gli accertamenti necessari.

CAPO II DISCIPLINA DI PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 6 Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte.
2. Devono, inoltre, osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti, ed in particolare il Regolamento Pascoli comunale.

Art. 7 Pascolo degli animali. Modalità

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero tale da impedire sbandamenti o fughe che possano cagionare danni alle colture, molestia ai passanti od intralcio al traffico.
2. Per il pascolo del bestiame di qualunque sorta su terreni pubblici o di uso pubblico necessita il preventivo permesso del Comune. Per il pascolo su fondi privati occorre il preventivo assenso del proprietario.

Art. 8

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20,00 alle ore 06,00) è permesso solo nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture e/o alle cose altrui e alla pubblica incolumità.

Art. 9

Obbligo di denuncia da parte dei pastori

1. Chiunque intenda trasferire bestiame nei pascoli (greggi di pecore, mandrie ecc.) deve farne domanda almeno 15 giorni prima della partenza, al Sindaco del Comune ove il bestiame si trova, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 8.2.1954 n. 320, indicando, altresì, i pascoli di cui dispone per il periodo di transumanza.
2. Nel caso in cui il bestiame sia stato trasferito senza regolare autorizzazione, il Responsabile del Servizio, unitamente all'A.S.L. competente per territorio, dispone il ritorno del bestiame al Comune di provenienza.
3. Il Sindaco, per ragioni igienico sanitarie e veterinarie, può ordinare il divieto temporaneo di trasferimento del bestiame per ragioni di pascolo.

Art. 10

Attraversamento di abitati con animali

1. Nel percorrere le strade comunali o vicinali, i conduttori di bestiame di qualsiasi specie dovranno tenere la massima cura onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori tra i cittadini e/o danneggiamento alle cose; nelle vie e nelle piazze del centro abitato è vietata la sosta del bestiame.
2. Le mandrie e le greggi, quando transitano su strade statali, regionali, provinciali e comunali devono ottemperare a tutte le norme del Codice della strada.
3. Per motivi di igiene e sanità pubblica o per motivi di sicurezza pubblica, il Sindaco può introdurre con ordinanza, limitazioni o divieti di circolazione delle mandrie e dei greggi sulle strade comunali.

Art. 11

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, pubblica o privata, anche se non in attività di coltura, salvi i casi previsti dall'art. 843 del codice civile. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
2. Ai fini dell'utilizzazione dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
3. Ferme restando le disposizioni di cui al codice civile (art. 843, 2° e 3° comma ed art. 925), il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 12
Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e da regolamenti specifici, in particolare dalle disposizioni regionali vigenti nel tempo e dalle disposizioni stabilite dall'Amministrazione metropolitana e dal Comprensorio alpino.
2. E' vietato cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

CAPO III
IGIENE DEL SUOLO E DELLE ACQUE

Art. 13
Terreni liberi. Divieti

1. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
2. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e spese di coloro i quali li abbiano eseguiti e del proprietario del fondo che abbia agito in dolo o colpa.
3. Si applica nel merito e nelle sanzioni il D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.mm.ii..

Art. 14
Strade pubbliche comunali
(Articolo modificato con delibera C.C. 25 del 27/09/2019)

1. Sulle strade pubbliche comunali è fatto divieto:
 - a) di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali.
 - b) di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico.
 - c) di effettuare scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, alterare i fossi laterali e le loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità comunale o altro Ente competente.
 - d) di alterare i confini o di insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici.
 - e) di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati.

2. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate.
3. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.
4. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro, regolare le siepi, le colture orticole e floricole, nonché di recidere i rami sporgenti delle piante fino ad un'altezza di 5 metri dalla carreggiata, eliminare radici e ricacci che si protendono oltre il confine stradale, non ostacolare in alcun modo con la vegetazione la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettere la leggibilità dei segnali, o creare pericoli per la circolazione.
La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell'art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (*Nuovo codice della strada*), articoli 892 e 893 del Codice Civile).
5. E' fatto obbligo al proprietario di terreni confinanti con le strade comunali di verificare con periodicità le condizioni vitali delle piante radicate in prossimità delle strade e di abbattere quelle che non sono in buone condizioni, al fine di prevenire crolli sulla carreggiata.
6. Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
7. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
8. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.
9. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.
10. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora vi rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

Art. 15 **Irrigazione**

1. L'irrigazione, in prossimità o lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, deve essere effettuata nel rispetto delle norme del Codice della strada.

2. L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti e danni alle strade.
3. L'attivazione di impianti irrigui in prossimità della sede stradale deve essere indicata con apposita segnaletica.
4. Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.
5. I canali scorrenti in superficie ed in prossimità alle abitazioni esistenti o previste dallo strumento urbanistico dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. I proprietari e gli utenti dei fondi, singoli o associati in consorzio, sono tenuti a garantire l'integrità e la funzionalità dei canali irrigui. Coloro che utilizzano i canali irrigui devono:
 - a) provvedere alla loro manutenzione.
 - b) Assicurarsi che durante l'irrigazione l'acqua deviata dal corso principale acceda esclusivamente al proprio fondo senza causare danni ad alcuno.
 - c) Interrompere il flusso dell'acqua non appena l'irrigazione è ultimata.

Art. 16

Tutela del regime delle acque

(Articolo modificato con delibera C.C. 25 del 27/09/2019)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell'Autorità idraulica competente.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
3. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di effettuare una periodica pulizia dei canali al fine di non ostacolare il libero deflusso delle acque, è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
4. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all'amministrazione comunale per i successivi provvedimenti di competenza.
5. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
6. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla

pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

7. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.
8. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
9. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.
10. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.
11. L'Autorità competente potrà, per esigenze irrigue, autorizzare l'interruzione temporanea del deflusso delle acque alle seguenti condizioni:
 - a. l'interruzione del deflusso non deve avere durata superiore a quarantotto ore per ogni intervento di irrigazione;
 - b. i proprietari, i cui terreni possono subire allagamenti, abbiano rilasciato consenso scritto all'interruzione;
 - c. le opere di interruzione del deflusso devono essere immediatamente rimosse al termine dell'intervento;
 - d. in caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse precedentemente predisposte in modo che le acque meteoriche possano defluire liberamente;
 - e. il richiedente deve assumersi, in sede di richiesta scritta, ogni responsabilità per danni a persone o cose conseguenti all'intervento di interruzione.

Art. 17

Manutenzione di fossi e canali

(Articolo modificato con delibera C.C. 25 del 27/09/2019)

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:
 - a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
 - b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
 - c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
 - d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate;

- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
 - f) a pulire gli imbocchi intubati.
2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.
 3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.
 4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.
 5. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.
 6. E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.
 7. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

Art. 18

Inquinamento delle acque

1. È vietato inquinare le acque delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con qualsiasi materiale nocivo, oli, combustibili, detersivi, sostanze schiumogene in genere, sostanze nocive per il patrimonio ittico. Non è permesso di scaricare direttamente nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, scarichi fognari, acque putride e rifiuti.
2. Lo scarico di acque derivanti da attività di ogni tipo, sia produttive che civili o di servizio, è ammesso solo dietro il conseguimento della necessaria autorizzazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa così come lo scarico nelle rogge, cavi, coli campestri, che per parte dell'anno vadano in secca e che comunque non mantengano, nel corso dell'anno, una portata d'acqua sufficiente alla sussistenza dei fenomeni auto-depurativi.

Art. 19

Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo delle acque meteoriche e delle acque provenienti dai fondi superiori, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque con possibilità di arrecare danno ai fondi ed alle colture confinanti.
2. I fossi delle strade vicinali, private ed interpoderali non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di

chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

Art. 20 **Tombinatura di fossi e canali**

1. I proprietari di fossi e canali che intendono eseguire opere di tombinatura nei fronti di competenza devono presentare apposita domanda all'Autorità comunale la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento.
2. Comunque, nel caso di esecuzione di opere di tombinatura, il proprietario del fondo dovrà garantire il diritto di passaggio ai fruitori del canale irriguo.
3. L'attraversamento di strade comunali e vicinali mediante condotte di acqua comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non derivi danno al fondo stradale ed alle pertinenze.

Art. 21 **Distanze per fossi, canali ed alberi**

1. Per lo scavo di fossi o canali lungo il confine, si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale considerato.
2. Per lo scavo dei fossi o dei canali lungo i cigli delle strade, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. La distanza minima a cui gli alberi ad alto fusto possono essere piantati dalla linea di confine è pari a m 3,00, mentre per gli alberi non considerati ad alto fusto tale distanza minima è di m 1,50; per siepi, viti, arbusti e piantagioni dovrà essere rispettato un arretramento di almeno m 0,50 dal confine.
3. Le distanze anzidette non si debbono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro.
4. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi, altre piante, le colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale della segnaletica ed alla sicurezza del transito veicolare.

Art. 22 **Abbeveratoi e bacini idrici**

1. La raccolta di acqua a scopo agricolo ed a scopo di abbeverare gli animali che avvenga in appositi bacini artificiali o comunque in recipienti di capacità superiore a mc 5,00 e con superficie libera superiore a mq 2,00 deve essere autorizzata dall'Autorità comunale che la concederà quando risulti:

- a) che il fondo e le pareti siano impermeabili;
- b) che sia agevole lo svuotamento del serbatoio stesso;
- c) che sia attuabile l'impiego dei mezzi larvicidi ed insetticidi qualora necessario;

- d) che il bacino sia adeguatamente recintato per evitare incidenti a persone ed animali.
2. Qualora vengano costruiti bacini artificiali, i proprietari dovranno impegnarsi a permettere il prelievo dell'acqua per uso spegnimento incendi boschivi.
3. Le costruzioni sopracitate dovranno comunque osservare le norme urbanistiche comunali.

Art. 23

Terreni per uso zootecnico

1. Quando i terreni siano impiegati per uso di pascolo o di passaggio di animali da allevamento o quando sulle aree libere vengano collocate installazioni mobili per allevamenti tali che, attraverso le deiezioni e gli scoli, si abbia un inquinamento con materiale putrescibile o nauseabondo oppure che dal terreno possa, per dilavamento con acque di pioggia, essere inquinato ed infestato il terreno a valle, sarà cura dell'Amministrazione comunale dettare le norme in base alle quali possa essere consentita l'utilizzazione predetta senza danni o molestia a terzi.

Art. 24

Spargimenti sul suolo

1. Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura nonché materiale polverulento, anche se costituito da elementi inerti, è consentito purché il materiale venga interrato mediante aratura entro ventiquattro ore dalla conclusione dell'operazione oppure tramite appositi interratori durante le operazioni di spargimento, al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. E' inoltre consentita la distribuzione di liquami su colture in atto, senza l'interramento, a condizione che non ci sia la diffusione di aerosol nauseabondi che disturbino l'abitato.
2. Per quanto riguarda lo smaltimento e la distribuzione dei liquami sul suolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative in materia.
3. Il trasporto deve essere effettuato all'infuori del periodo che va dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e le aree agricole interessate allo smaltimento del liquame dovranno essere ubicate ad una distanza minima di m 50,00 dalle abitazioni.

Art. 25

Trasporto di letame e liquame

1. Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private, deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Art. 26

Acque scorrenti in superficie

1. Le acque meteoriche precipitate su terreni scoperti o non rapidamente assorbite devono essere allontanate mediante adatte opere di convogliamento fino ad un recapito naturale idoneo a riceverle.
2. Qualora a causa della pendenza vi sia impossibilità accertata allo scolo naturale delle acque verso valle, dovrà essere impiantato nel punto più declive del terreno un pozzo di raccolta da

svuotarsi con mezzi meccanici o con un'opportuna rete di drenaggio sotterraneo o con altro eventuale mezzo.

Art. 27 Depositi

1. E' vietato realizzare sulle strade comunali, opere e/o depositi, anche temporanei, senza l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.

CAPO IV CASE COLONICHE E LORO ANNESSI - RICOVERI PER ANIMALI

Art. 28 Disciplina

1. Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali e loro pertinenze sono da osservarsi le disposizioni urbanistico-edilizie comunali.

Art. 29 Difesa dall'umidità

1. A qualunque uso destinati, gli ambienti abitati al piano terreno debbono essere sempre difesi dall'umidità. A tale scopo si applicano le disposizioni previste dallo strumento urbanistico vigente e dalle leggi in materia.

Art. 30 Dotazione idrica

1. Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione di acqua riconosciuta potabile tramite periodici accertamenti batteriologici e/o chimici, in caso attingimento tramite pozzo od altro impianto diverso dall'acquedotto comunale.

Art. 31 Scolo delle acque

1. I cortili, le vie, gli orti, le aree annesse alle case rurali debbono avere uno scolo delle acque sufficiente ad evitare impaludamenti.
2. E' vietato scolare i liquami sulle vie, strade sia vicinali che interpoderali o nelle vicinanze di abitazioni e nuclei abitativi.

Art. 32 Allevamenti a carattere familiare

1. Gli animali domestici e d'affezione devono disporre di un ricovero idoneo ed essere tenuti conformemente alle disposizioni normative in materia di benessere degli animali.

Art. 33

Ricoveri per animali. Letamai, concimaie e pozzi neri

1. Le stalle devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere realizzate in conformità alle norme vigenti.
2. Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di letamai. Questi debbono avere la capacità proporzionata ai capi ricoverabili; devono essere costruiti nel rispetto delle normative vigenti.
3. Mucchi di letame ed altri concimi sono tollerati, purché in aperta campagna, a non meno di 50 metri dalle abitazioni, da pozzi di acqua potabile, da acquedotti o serbatoi e purché non diano luogo ad infiltrazioni nel sottosuolo e non permangano sul posto per più di un mese.

Art. 34

Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

1. Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare, si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:
 - a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, ecc.) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo ogni contenitore atto allo sviluppo larvale (es. secchi, bacinelle, barattoli, ecc.);
 - b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc. vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;
 - c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);
 - d) nelle fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve (es. pesci rossi);
 - e) tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;
 - f) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e vuotate almeno ogni due settimane.

Art. 35

Abbeveratoi

1. Gli abbeveratoi debbono essere posti a debita distanza dal pozzo erogatore di acqua potabile o da qualsiasi altro serbatoio di acqua e devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e tenuti costantemente puliti.
2. Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveramento.
3. Gli abbeveratoi non devono mai essere alimentati dallo stesso rubinetto di presa dell'acqua utilizzata per l'uso domestico.
4. E' fatto divieto di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Art. 36
Depositi di foraggi ed insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno m 20,00 dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno m 50,00 dalle abitazioni di terzi. Non devono in ogni caso essere fonte di emanazione di odori sgradevoli e fastidiosi.

CAPO V
DELLA PROPRIETA' E DELLE PRATICHE AGRARIE

Art. 37
Tutela della proprietà pubblica e privata

1. E' vietata qualsiasi forma di occupazione anche temporanea di fondi ed aree agro-silvo-pastorali od incolti e comunque non urbani nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.
2. E' proibita ogni forma di turbativa o molestia che possa recare danno o pregiudizio alle colture in atto od al pacifico godimento dei fondi o dei manufatti rurali od agresti. Nei casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, il Sindaco, qualora chi di dovere non ottemperasse all'ordine impartito, potrà far provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 38
Impianto di alberi e siepi presso i confini. Recisione di rami protesi e radici.

1. Per l'impianto di alberi e siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni del Codice Civile.
2. Ai proprietari confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo tra loro distanze inferiori a quelle sopraindicate, salvo per quanto concerne le distanze dalle strade e dai corsi d'acqua a confine, da considerarsi inderogabili, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici o in leggi speciali.
3. I proprietari dei fondi sono tenuti a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare l'altrui proprietà e le strade nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale. L'altezza massima delle siepi a confine con le altrui proprietà, sia pubbliche che private, non deve superare i due metri, salvo i germogli in fase di crescita che verranno poi regimati.
4. In caso di trascuratezza del proprietario, l'Autorità comunale farà eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

5. L'impiantumazione di alberi o di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal codice civile e dalle leggi forestali nonché dal vigente Codice della strada.
6. Il presente articolo si applica, se del caso, in combinato disposto con il precedente articolo 14.

Art. 39 **Uso dei boschi**

1. L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, usi e consuetudini in detta materia.
2. E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, sentito il Consorzio Forestale Alta Valle Susa, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.
3. L'asporto di legname abbandonato negli alvei di fiumi e torrenti può essere effettuato da chiunque, salva diversa disposizione sindacale.
4. In tutti i casi in cui sia effettuato un taglio di alberi è fatto obbligo asportare anche le ramaglie.

Art. 40 **Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica** *(Articolo modificato con delibera C.C. 25 del 27/09/2019)*

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.
2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
3. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti di strade di cui al presente articolo, sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.
4. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta di pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scolli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo la non applicazione della sanzione amministrativa in caso che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.
5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a

cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione sulle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

Art. 41

disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all'assetto del territorio

(Articolo modificato con delibera C.C. 25 del 27/09/2019)

1. I frontisti delle strade pubbliche, ad uso pubblico o vicinali, non possono arare i loro fondi in adiacenza delle strade e/o dei fossi ma devono formare lungo di essi una regolare capezzagna di larghezza idonea per poter eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade o fossi.
2. In generale, indipendentemente dall'utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
3. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un'ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D.n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino, art. 29.

Art. 42

Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

(Articolo modificato con delibera C.C. 25 del 27/09/2019)

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla falciatura e all'asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.
3. Nel centro abitato è vietato lasciare crescere bosco ceduo quali frassini, salici, canneti, ecc..... che superi i 3 m. di altezza
4. E' fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo simile derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all'art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.
5. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà il Comune direttamente o tramite terzi che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario. E' fatta salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria ove siano riscontrati fatti di rilevanza penale.
6. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi.
7. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.
8. Il Comune si riserva, in ogni tempo, la possibilità di effettuare d'ufficio interventi periodici di messa in sicurezza delle strade, con le modalità che riterrà necessarie, senza dare avviso ai singoli proprietari ma affiggendo unicamente un avviso collettivo nelle bacheche e sul sito internet istituzionale, ferma restando l'applicazione delle sanzioni, ove accertate.
9. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali; qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l'autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l'altro, il termine entro cui provvedere, pena l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).
10. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.
11. È fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia

Art. 43
Circolazione dei mezzi sulle strade

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali od interpoderali od in altri luoghi pubblici e non, lasci cadere al suolo sabbia, ghiaia, terra letame o qualsiasi altro materiale in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla pulizia dell'area interessata, salvo le sanzioni del Codice della strada.
2. E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o terreni incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo salvo che le azioni suddette siano connesse alla pratica della coltura e dell'allevamento. Ogni percorso ludico "fuori strada" è perciò vietato al di fuori delle zone autorizzate dal Comune.
3. Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere esclusivamente per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per l'esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario e per attività autorizzate dal Comune.

Art. 44
Uso di motoslitte e mezzi assimilati

1. L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati, durante il periodo invernale, è vietato, salvo che lungo i percorsi autorizzati dal Comune.
2. In base alla normativa regionale vigente, sono autorizzati all'uso di motoslitte o di mezzi assimilati i proprietari di immobili non accessibili da strade ove si effettua lo sgombero della neve che, previa richiesta, vengono espressamente autorizzati.
3. Le disposizioni comunali precisano che gli itinerari che possono percorrere i suddetti mezzi sono le strade comunali dove non si effettua lo sgombero neve e le piste agro silvo pastorali (ex L.R. 45/1989) scegliendo il tracciato più sicuro in base alle condizioni meteorologiche e del manto nevoso.

Art. 45
Spigolature

1. Senza il consenso del proprietario, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al presente articolo deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti o fornendo ad essi sufficienti informazioni per poter accertare il consenso.
2. All'atto della contestazione del fatto il contravventore è invitato dagli Agenti a depositare la frutta raccolta a terra; l'azione commessa è in ogni caso perseguibile in sede penale con querela di parte.

Art. 46
Trasporti di legname

1. È vietato condurre a strascico sulle strade legname di qualunque sorta e dimensione in modo da compromettere il buon stato della sede stradale e danneggiare i manufatti in qualunque modo. Per la circolazione delle tregge e slitte valgono le disposizioni del Codice della strada.

Art. 47

Proprietà dei frutti pendenti e caduti dalle piante

1. Per ragioni di pulizia e di decoro del suolo pubblico, i frutti caduti sulla pubblica via dalle piante situate su terreni a confine con proprietà pubbliche devono essere raccolti tempestivamente dal proprietario delle piante, e in sua assenza, sono del primo che li raccoglie.
2. I frutti caduti dalle piante, su proprietà private, appartengono al proprietario del fondo su cui cadono.
3. I frutti pendenti dalle piante, su proprietà private, appartengono al proprietario del fondo su cui si protendono i rami; è fatta salva la facoltà, per entrambe i confinanti, di recidere in qualunque momento i rami e le radici delle piante che oltrepassano il confine delle proprietà.
4. E' vietato a chiunque non sia proprietario del fondo o soggetto da lui autorizzato, di raccogliere frutti.

Art. 48

Nidi di uccelli - Esche avvelenate

1. È vietata la distruzione di nidi e delle nidiate degli uccelli. È parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.
2. È vietato spargere esche avvelenate sul territorio ed impiegare sostanze venefiche senza specifica autorizzazione dell'Autorità sanitaria e veterinaria competente per territorio.

Art. 49

Apicoltura - Allevamento bachi da seta - Tutela di alcune specie della fauna minore

1. L'esercizio dell'apicoltura deve effettuarsi secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Chiunque intenda allevare bachi da seta deve preavvisare il Comune denunciando la relativa partita.
3. I bachicoltori, tenute presenti le norme di cui al R.D.L. 19 maggio 1927 n. 935, convertite in legge 14 giugno 1928 n. 1379, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Nazionale Serico il calcino dei bachi da seta.
4. Per la fauna minore (formica rufa (formica rossa), anfibi, molluschi, gamberi) si applicano le disposizioni di cui al capo III della L.R. 2.11.1982 n. 32 e s.m.i.

Art. 50

Usi Civici

1. Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali a beneficio della popolazione del Comune, si osservano le norme disposizioni vigenti in materia ed in particolare: il R.D.

26.2.1928 n. 332, il R.D. 30.12.1923 n. 3267 con il relativo regolamento R.D. 16.5.1926 n. 1126 e le prescrizioni di massima di polizia forestale.

Art. 51 **Danneggiamenti**

1. E' fatto divieto di danneggiare cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, cappellette votive, etc.

CAPO VI **CONSERVAZIONE DELLA FERTILITA' DEI TERRENI E SALVAGUARDIA DEL** **PAESAGGIO RURALE**

Art. 52 **Definizione di siepe**

1. E' definita siepe una fascia continua, di larghezza variabile, occupata da vegetazione composta da essenze arboree ed arbustive.

Art. 53 **Eliminazione delle siepi, delle zone boscate e delle piante autoctone**

1. E' vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle siepi e delle zone boscate esistenti.
2. E' vietato il taglio a raso delle siepi. E' fatto quindi obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.
3. Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione.
4. E' vietato a chiunque il taglio di quelle piante autoctone il cui fusto, all'altezza dal suolo di m. 1,00, raggiunga la circonferenza di cm. 200. Eventuali deroghe possono essere concesse, previa regolare domanda al Sindaco, solo per documentate e motivate esigenze.
5. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

Art. 54 **Manutenzione delle siepi**

1. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse.
2. E' vietata, in prossimità delle siepi, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

Art. 55 **Impianto di siepi e di piante**

1. Qualora i proprietari dei fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendano provvedere all'impianto di siepi, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate.

Art. 56 Campeggi

1. E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio comunale, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate ed autorizzate dal Comune a norma delle leggi vigenti in materia e dello strumento urbanistico.
2. Si può derogare al divieto di campeggio nei soli casi di insediamenti temporanei e occasionali, limitati per periodo e per luogo, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e regionale, in presenza dell'autorizzazione del proprietario del terreno.
3. L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte di anche un solo partecipante al campo comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

Art. 57 Accensione di fuochi nelle campagne

1. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.
2. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, valgono le prescrizioni dettate per lo stato di emergenza e la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
4. Il Comune di Gravere, come le altre amministrazioni competenti in materia ambientale, ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al comma 2 in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
5. Chi accende il fuoco deve curare che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo e/o che lo stesso, a seguito del vento, sia trasportato verso le abitazioni o le strade statali, provinciali e comunali. Inoltre deve assistervi fino a quando il fuoco non sia completamente spento. Deve, infine osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, contenute in leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze di attuazione.

Art. 58 Tutela delle strade

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali.
2. E' fatto divieto di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.
3. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.
4. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà imposto dal Funzionario responsabile con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità ed i tempi d'intervento. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.
5. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali, vicinali o interpoderali o in altri luoghi, lasci cadere a terra sabbia, ghiaia od altri detriti o materiali, in modo da imbrattare od ingombrare, è tenuto a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, al loro sgombero e pulizia.
6. Il presente articolo si applica, se del caso, in combinato disposto con il precedente articolo 14.

CAPO VII VENDITA PRODOTTI AGRICOLI

Art. 59 Autorizzazione

1. I produttori agricoli che intendono vendere al minuto prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura o per allevamento, sono tenuti a presentare allo Sportello Unico per le attività produttive la dichiarazione di inizio attività di vendita prodotti ricavati in misura prevalente per coltura od allevamento dalla propria azienda, ai sensi della normativa vigente.
2. E' consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, nell'osservanza delle norme vigenti in materia.
3. La raccolta e la commercializzazione dei funghi e dei tartufi è normata dalla legge.

CAPO VIII MALATTIE DELLE PIANTE. LOTTA CONTRO INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA. DIFESA DELLE PIANTE. IMPIEGO DI PESTICIDI E FITOFARMACI

Art. 60 Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

1. Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:
 - a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, di insetti o di altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con l'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti; in particolare, per alcuni parassiti o malattie, il Ministero delle politiche agricole e forestali istituisce, con apposito decreto, la lotta obbligatoria che si attua con attività di intensa sorveglianza del territorio, al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo o della patologia nociva e con l'imposizione di interventi specifici finalizzati all'eradicazione o al contenimento delle avversità, che in Piemonte sono a tutt'oggi le seguenti:
 - batteriosi dell'actinidia;
 - cancro colorato del platano;
 - cinipide del castagno;
 - colpo di fuoco batterico;
 - flavescenza dorata della vite;
 - nematodi a cisti della patata;
 - nematode del pino;
 - processionaria del pino;
 - sindrome da Phytophthora ramorum;
 - vaiolatura delle drupacee;
 - coleottero scarabeide del Giappone;
 - nematode galligeno del riso.
 - b) salve le disposizioni dettate dalla legge per le avversità contro cui è istituita la lotta obbligatoria, è in generale fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coltivatori e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, all'Ispettorato provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi e di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che vengano all'uopo indicati. Per i boschi affetti da malattie, valgono, altresì, le norme in materia emanate a livello nazionale e regionale. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dall'invasione di insetti e di crittogame, l'Autorità comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il parere degli Enti incaricati in detta materia.
2. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parte di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio.
3. Per ciò che concerne le azioni di prevenzione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante, si applicano le linee guida riportate nell'allegato alla Deliberazione della Giunta regionale 04/03/2013 n. 44-5490.

Art. 61

Cartelli per esche avvelenate

- E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze in esse contenute possano recare danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e

per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 62

Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti agricoli

1. E' vietato effettuare trattamenti con fitofarmaci insetticidi, acaricidi, diserbanti ed anticrittogamici alle colture, sia legnose che erbacee, durante il periodo della fioritura (dall'apertura dei petali alla caduta degli stessi) al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti impollinatori.
2. L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti o di altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dalla legge.
3. Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti definiti molto tossici - tossici e di quelli definiti nocivi, è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto ed all'impiego dei fitofarmaci rilasciato dall'Autorità competente dopo apposito esame.
4. E' proibito scaricare gli eventuali residui di prodotti nonché le acque di lavaggio delle botti usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i prodotti succitati possono arrecare danni a colture, animali, falde acquifere, flora spontanea, ecc.; lo smaltimento dei suddetti prodotti va fatto conformemente alla normativa vigente.

Art. 63

Modalità d'impiego degli antiparassitari

1. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
2. All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso dei prodotti antiparassitari molto tossici/tossici e nocivi, fatta eccezione nel caso di specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico.
3. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici e luoghi pubblici con le relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi che non siano molto tossici/tossici e nocivi, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, in assenza di vento, solo con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia, ecc).
4. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere rivolto in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
5. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari purché il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento e per tutto il tempo di carenza del prodotto distribuito dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante appositi cartelli recanti la dicitura "coltura (o terreno) trattata/o con presidi sanitari".

6. E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie nei luoghi aperti al pubblico o soggetti a pubblico passaggio.

Art. 64

Flora spontanea e prodotti del sottobosco - Salvaguardia delle macchie boschive

1. Per quanto riguarda la flora spontanea, la raccolta dei prodotti del sottobosco, si fa riferimento alla normativa regionale.
2. E' fatto divieto di recidere e recare danno alle specie arboree facenti parte delle macchie boschive presenti sul territorio comunale senza specifica autorizzazione del Sindaco.

Art. 65

Impiego di diserbanti

1. E' fatto divieto di eliminare la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle sponde di fossi e canali, in presenza di acqua, tramite prodotti diserbanti.
2. E' fatto obbligo di procedere alle irrorazioni con fitofarmaci, antiparassitari, diserbanti, evitando pericolosi fenomeni di deriva e nel rispetto del presente regolamento.

CAPO IX

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 66

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale ed all'A.S.L. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali o sospetto di essa.
2. I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da malattie infettive o diffusive o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a) isolare gli animali ammalati e quelli morti evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
 - b) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, prima che vengano date le disposizioni da parte del Servizio veterinario dell'A.S.L. competente.
3. I proprietari ed i conduttori di animali infetti o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità sanitaria.

Art. 67

Seppellimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti può essere eseguito esclusivamente previo nulla osta del Funzionario responsabile su conforme parere del competente Servizio veterinario.

Art. 68
Tenuta del bestiame

1. Il bestiame, oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali, costituite secondo la legge.

Art. 69
Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

1. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie locali per quanto riguarda il benessere, le vaccinazioni o i trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive. I cani dovranno essere denunciati all'anagrafe canina e dotati di microchip secondo la normativa vigente.

Art. 70
Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trovi animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso alla Polizia locale ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 71
Trasporto di animali

2. Il trasporto di animali va fatto con mezzi idonei allo scopo sufficientemente aerati ed ampi per non arrecare danno o sofferenza.
2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dal regolamento di polizia veterinaria e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 72
Maltrattamento di animali

1. Gli Agenti di polizia che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti all'art. 727 del codice penale, provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

CAPO X
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 73
Culture agrarie e allevamenti. Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare, nel rispetto della legge, dei suoi beni per colture e allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo, disturbo o danno per i vicini.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre, con ordinanze, opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione.

**PARTE III – SANZIONI E NORME COMUNI ALLA PARTE I (POLIZIA URBANA) E
ALLA PARTE II (POLIZIA RURALE).**

NORME COMUNI ALLA PARTE I E PARTE II DEL REGOLAMENTO

**CAPO I
SANZIONI**

**Articolo 74
Accertamento delle violazioni.**

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, alla Polizia locale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni al settore vigilanza del Consorzio forestale Alta valle Susa, ai Carabinieri forestali, alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.
3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, ai funzionari dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.

**Articolo 75
Atti di accertamento e notifica**

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale; laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della citata legge 689/81; Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
3. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni, all'ufficio di polizia locale che provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.

**Articolo 76
Sanzioni amministrative pecuniarie – ricorsi**

1. Salvo diversa disposizione di legge le violazioni al presente regolamento e alle ordinanze da esso scaturenti sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, (art. 7 bis del D.Lgs 267/2000). E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta del doppio

del minimo edittale, pari a 50,00 € entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. E' in ogni tempo facoltà della Giunta comunale, determinare con apposito atto, importi diversi per le sanzioni amministrative per le varie forme di illecito indicate nel presente Regolamento.

2. Non si preclude, inoltre, l'azione penale se il fatto costituisce reato.
3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il Comune emette l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981.
4. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Comune, con richiesta in carta semplice, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
5. Avverso l'ordinanza – ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

Articolo 77

Sanzioni accessorie

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di un titolo autorizzativo espresso o implicito, nei casi non normati dal D.Lgs. 13/07/1994, n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione del titolo autorizzativo per:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
 - c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o altro titolo autorizzativo.
2. La sospensione può avere durata massima di giorni 30 e si interrompe di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi.
3. Il Comune può ordinare, altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino dello stato delle cose e/o dei luoghi, l'effettuazione degli interventi di rimozione o di riparazione che si rendono necessari, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale provvede d'ufficio coattivamente, con successiva rivalsa delle spese in capo ai soggetti obbligati.
4. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, nei limiti di cui all'art. 13 della citata legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 78
Abrogazione di norme regolamentari.

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile.

Articolo 79
Entrata in vigore.

2. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 53 dello Statuto Comunale.

Art. 80
Disposizioni finali.

1. Per quanto non è espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi e ai provvedimenti dello Stato, della Regione e del Comune.